



COMUNE DI GANGI
(Provincia di Palermo)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
NEGLI EDIFICI DEL CENTRO ABITATO DI GANGI**

*Approvato con delibera del C.C. n. 55 del 24.07.2002
Delibera C.C. n.4 del 23.01.2003 "Preso atto del N..O. Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
relativo all'approvazione del regolamento".
Modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 09.03.2004*

VEDI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la modalità tecniche e procedurali per l'installazione negli edifici del centro abitato di Gangi di impianti tecnologici quali pompe di calore – caldaie – ecc.

ART. 2

Sugli edifici e sulle aree libere del centro storico e delle aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1089/39 ora sostituito dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali ed Ambientali D.Lgs. 490/99 non è consentita la collocazione di strutture o impianti tecnologici a servizio dei fabbricati stessi se non preventivamente autorizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

ART. 3

Gli impianti tecnologici per il riscaldamento o refrigeramento degli ambienti (pompe di calore – caldaie – scaldacqua) possono essere autorizzati sempre che le apparecchiature degli stessi vengano collocati nel rispetto di una delle seguenti tipologie di intervento:

- All'interno di vani finestre o vani balconi esistenti purché siano muniti di persiane esterne;
- Poggiati sui balconi e/o terrazzi ed opportunamente schermati;
- All'interno dei sottotetti con semplici prese di aria esterne di diametro non superiore a cm. 12;
- Su chiostrine o pozzi luce di edifici elencati;
- Su prospetti laterali soprastanti il manto di copertura dei corpi di fabbrica più bassi, non visibili dalle strade a valle, delle strade a monte, dagli affacci panoramici o dalle visuali caratteristiche del centro abitato.
- Le caldaie o scaldacqua esistenti, posizionate sui muri dei prospetti, vanno adeguatamente schermati con un grigliato in legno o ferro o coperti con un armadio protettivo tinteggiato dello stesso colore del prospetto o del colore degli infissi esistenti.
- Le caldaie o scaldacqua da collocare negli edifici esistenti posti al di fuori della zona A potranno essere collocati all'esterno sui balconi ed adeguatamente schermati (scegliendo al momento dell'acquisto una tipologia di caldaia da poggiare a terra) per gli edifici all'interno del perimetro della zona A le caldaie e gli scaldacqua da collocare dovranno trovare posto all'interno degli edifici o in chiostrine interne.

- E' possibile in fase di progettazione e realizzazione di un nuovo fabbricato con strutture in cemento armato prevedere di incassare gli impianti tecnologici nelle murature di tompagnamento e schermarli.

Inoltre i cavi di alimentazione dell' impianto e/o i tubi di scarico dovranno essere incassati nella muratura ed, in caso di prospetti in pietra conca, passati all' interno in modo da non intaccare il paramento murario.

Gli apparecchi esterni, al fine di migliorare l' impatto visivo, devono avere lo stesso colore del prospetto.

ART. 4

L'installazione degli impianti tecnologici deve essere preventivamente autorizzata.

Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale - Area Urbanistica.

Qualora l'installazione degli impianti tecnologici, a giudizio dell'Ufficio Tecnico – Area Urbanistica, risulta conforme ad una o più tipologie di intervento previste dal presente regolamento si prescinde dal N.O. preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali in quanto la stessa Soprintendenza ha espresso parere favorevole al presente regolamento.

ART. 5

Per gli edifici di interesse storico artistico e/o monumentale vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e successive modifiche (D.Lgs. 490/99) la collocazione di impianti tecnologici deve in ogni caso essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

ART. 6

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la richiesta in bollo presso l'Ufficio Tecnico Comunale Area Urbanistica allegando in triplice copia:

- Relazione Tecnica a firma di un tecnico abilitato dell'intervento da realizzare e delle tipologie di intervento da adottare;
- Elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato a scala adeguata sullo stato attuale e sulla soluzione progettuale proposta;
- Documentazione fotografica;
- Titolo di proprietà dell'immobile o dichiarazione sostitutiva.

Per l'installazione di più impianti tecnologici nello stesso edificio di proprietà della stessa ditta basta presentare una sola richiesta con gli allegati suddetti.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta e rilascia entro i successivi trenta giorni l'autorizzazione – l'integrazione di documenti mancanti o eventuali ulteriori accertamenti che si rendono necessari a giudizio del responsabile del procedimento può essere richiesta una sola volta; il termine di ulteriori dieci giorni per l'istruttoria della pratica ed il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di presentazione dei documenti richiesti.

Il diniego deve essere motivato.

ART. 7

Il presente regolamento dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale verrà trasmesso alla Soprintendenza Beni Culturali Ambientali di Palermo o ad eventuali altri organi competenti per acquisire il preventivo Nulla-Osta sul regolamento stesso e solo dopo verrà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'Ente ed entrerà in vigore il giorno successivo quello di scadenza di detta pubblicazione.

Fino all'entrata in vigore del presente regolamento si osserveranno le disposizioni stabilite dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. in materia di rilascio di autorizzazioni edilizie.

ART. 8

Eventuali impianti in atto esistenti e non autorizzati devono essere rimossi ed uniformati, previa autorizzazione, al presente regolamento entro mesi diciotto dall'entrata in vigore dello stesso.

ART. 9

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelli contenute nel vigente Regolamento Edilizio verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 47/85 del 28.02.1985.